

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3470

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5500)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2005*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle
quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'ac-
compagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo
tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento delle
persone condannate alle quali è stata inflitta la misura
dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata la "Convenzione",

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 2

Rapporti con la Convenzione

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono stati utilizzati nella Convenzione.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima:
 - a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna;
 - b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo ~~dei~~^{nei} confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
 - a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e
 - b) una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura, secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 4

Principio di specialità

1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena;

- b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato.
2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Articolo 5

Trasmissione di documentazione

1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione.
2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 6

Procedura e diritto applicabile

1. Per l'esecuzione del trasferimento, le parti contraenti applicano la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna.

Articolo 7

Spese

Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

Articolo 8

Applicazione nel tempo

Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne di ratifica delle Parti contraenti.

Articolo 10

Risoluzioni delle vertenze

Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati bilaterali.

Articolo 11

Modifica dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.

Articolo 12

Rapporti con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni di altri accordi internazionali multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.

Articolo 13**Validità dell'Accordo**


Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato.

Articolo 14**Denuncia dell'Accordo**

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'accordo cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.

Fatto a ...ROMA..... il 13 SETTEMBRE 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Romania



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

